

536. Regio decreto 20 ottobre 1939 n. 2237. Approvazione del regolamento di esecuzione del regio decreto legge 19 giugno 1938, n. 1061, contenente provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1939, n. 2237, ed in GU 25 aprile 1940 n. 98. È entrato in vigore il 9 marzo 1939, ed è stato abrogato dal decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153).

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Visto il regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, relativo alla concessione di premi ai produttori di pellicole nazionali;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le finanze, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

11. Il registro cinematografico deve riportare per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia deve essere conforme al modello annesso al presente decreto (all. II) firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le annotazioni vengono eseguite in ordine cronologico in seguito a notificazione a mezzo ufficiale giudiziario degli atti intervenuti tra le parti, debitamente registrati.

In calce agli stessi, devono, a cura delle parti con apposita nota, essere elencati gli estremi essenziali da riportarsi sul registro.

Le denunce presentate vengono classificate e riportate sul registro secondo il numero progressivo ad esse assegnato.

Le annotazioni prendono invece ognuna un proprio numero di ordine.

Sia le denunce che gli atti relativi alle annotazioni vengono conservati per ciascun film in separati fascicoli.

La SIAE è responsabile di fronte a terzi della regolarità nella tenuta del registro cinematografico e della conservazione degli atti relativi.